



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
 U.P.P.A.
 Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

DFP-0003858-27/01/2009-1, 2, 3, 4

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato Generale
Roma

Alle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo
Loro sedi

Al Consiglio di Stato
Ufficio del Segretario Generale
Roma

Alla Corte dei Conti
Ufficio del Segretario Generale
Roma

All'Avvocatura generale dello Stato
Ufficio del Segretario Generale
Roma

A tutte le Agenzie
Loro Sedi

Agli Enti pubblici non economici (tramite i Ministeri vigilanti)
Loro Sedi

Agli Enti pubblici (ex art. 70 del D. Lgs. n. 165/01)
Loro Sedi

e, p.c.:

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP
Roma

OGGETTO: Assunzioni e stabilizzazione di personale anno 2008 e anno 2009. Autorizzazioni a bandire

1. Premessa.....	1
2. Destinatari.....	2
3. Regime delle assunzioni e provvedimenti autorizzativi.....	3
3.1 Anno 2008.....	4
3.2 Anno 2009.....	7
3.3 Anni 2010 e 2011, anno 2012 e anno 2013.....	8
4. Disposizioni in tema di organizzazione, dotazioni organiche e riflessi sul piano assunzionale. Art. 74 D.L. 112/2008.....	9
5. Programmazione triennale del fabbisogno.....	10
5.1 Precisazioni in materia di progressioni verticali, mobilità, riammissione in servizio e contratti di formazione e lavoro.....	12
6. Adempimenti procedurali.....	13
7. Criteri utili.....	14

1. Premessa

Con la presente nota circolare, condivisa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, si forniscono istruzioni relative alle procedure



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
U.P.P.A.

Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

autorizzazione ad assumere al fine di portare a conclusione quelle relative all'anno 2008 ed avviare quelle per l'anno 2009.

Si danno, inoltre, alcune indicazioni per la predisposizione della programmazione triennale dei fabbisogni che dovrà comprendere, tra l'altro, le modalità di reclutamento che ciascuna amministrazione intende avviare per il triennio 2009/2011 (mobilità, progressioni verticali, procedure concorsuali), coerentemente con i principi generali in materia, con la normativa specifica di settore e compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione desunte dal regime assunzionale previsto per ciascun anno. La predetta programmazione triennale costituisce la base di riferimento per la richiesta di **autorizzazione a bandire**, ai sensi dell'art. 35, commi 4 e 4-bis, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 che dovrà essere presentata da tutte le amministrazioni in indirizzo che hanno una dotazione organica superiore alle 200 unità. La richiesta di autorizzazione a bandire va presentata per le procedure concorsuali relative ad assunzioni a tempo indeterminato, per le progressioni tra le aree e per le assunzioni a tempo determinato laddove il numero di posti superi le cinque unità, rispettando in ogni caso i vincoli finanziari nonché la disciplina prevista dall'art. 36 del D.lgs n. 165/2001.

Tanto le richieste di autorizzazione a bandire, quanto quelle di autorizzazione ad assumere dovranno essere presentate utilizzando gli appositi moduli allegati alla presente circolare.

2. Destinatari

Per ricostruire un quadro giuridico esaustivo e di orientamento è necessario richiamare la relativa disciplina. Prima occorre specificare che sono **destinatari** della presente nota-circolare le amministrazioni individuate dall'art.1, comma 523, della legge 24 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero:

- le **amministrazioni dello Stato**, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- le **agenzie**, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
- gli **enti pubblici non economici** e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatta eccezione per l'ENEA e l'ASI ai quali si applica la disciplina delle assunzioni prevista per gli enti di ricerca.

Per quanto riguarda gli **enti pubblici non economici** a rilevanza nazionale che non rientrano nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si fa presente che gli stessi, pur dovendo, in materia di personale ed organizzazione, adeguare le proprie politiche a principi di contenimento e razionalizzazione della relativa spesa nel rispetto della normativa vigente (art. 1, comma 505, della legge n.296/2006) e del decreto legislativo n. 165 del 2001, non sono sottoposti a vincoli assunzionali specifici. Tuttavia le loro



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
U.P.P.A.

Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

assunzioni sono subordinate a preventiva autorizzazione, ai sensi dell'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed è pertanto auspicabile che le relative richieste siano presentate entro il termine previsto dalla presente nota-circolare utilizzando il modello relativo all'art. 1, comma 527, della legge n. 296/2006.

Con le modalità prescritte dal sopracitato art. 39, della legge n.449/1997, si procede alle autorizzazioni ad assumere per il personale del comparto **Scuola** e delle istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale (**AFAM**), nel rispetto delle specifiche disposizioni di settore. Le relative richieste, fermo restando la normativa vigente, potranno essere presentate in relazione ed al momento dell'effettivo fabbisogno.

Anche per il predetto personale si applicano le disposizioni sulle autorizzazioni a bandire procedure concorsuali, come previste dall'art. 35, commi 4 e 4-bis, del D.lgs n.165/2001, salvo le specifiche disposizioni derogatorie.

3. Regime delle assunzioni e provvedimenti autorizzativi

E' utile precisare che le esigenze di contenimento della spesa di personale sono alla base delle politiche occupazionali delle amministrazioni pubbliche che sono fondate perciò sull'obiettivo di graduale riduzione del personale in servizio.

La predetta finalità è stata perseguita, con le leggi finanziarie degli ultimi anni, attraverso il blocco delle assunzioni, salvo le deroghe di volta in volta previste.

A decorrere dall'anno 2008, il regime restrittivo dei livelli occupazionali si concretizza, invece, attraverso disposizioni volte a contenere direttamente il *turn-over* con misure diverse per anno, per giungere poi gradualmente, a decorrere dall'anno 2013, ad un regime che consente di effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente (art. 1, comma 103, legge n.311/2005 come modificato dall'art. 66, comma 12, del D.L. n.112/2008).

Fermi restando gli obiettivi di finanza pubblica, il nuovo regime, nel definire i criteri per calcolare l'ammontare delle risorse finanziarie che ciascuna amministrazione può utilizzare per nuove assunzioni, presenta il vantaggio di consentire alle stesse di programmare il reclutamento di nuovo personale, in coerenza con le scelte di razionalizzazione degli assetti organizzativi e con le politiche di gestione del personale ispirate a criteri di ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane quali:

- la riduzione delle unità destinate al supporto mediante riallocazione in attività istituzionali;
- la migliore distribuzione geografica del personale;
- soluzioni volte a favorire la flessibilità delle prestazioni;
- un equilibrato utilizzo degli istituti dell'esonero dal servizio, del trattenimento in servizio, della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, richiamati dall'art. 72 del decreto legge n. 112 del 2008, sulla cui applicazione si fa rinvio alla circolare n. 10 del 2008 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
U.P.P.A.

Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

Poiché il regime assunzionale di codeste amministrazioni varia a seconda dell'anno di riferimento, si ritiene utile seguire nella trattazione il criterio temporale, focalizzando l'attenzione sulla vigenza delle relative disposizioni. Si parte dalle assunzioni relative all'anno 2008 considerato che devono essere ancora ultimate e che il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, all'art. 41, commi 1 e 2, prevede, come sarà spiegato più avanti, la proroga delle stesse unitamente a quella concernente l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione.

Il comma 5 dello stesso articolo 41 precisa che la proroga dei termini per le assunzioni non modifica quanto previsto dall'articolo 74, comma 6, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 nel senso che **rimane fermo il divieto** di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto per le amministrazioni che non abbiano adempiuto entro il 30 novembre 2008 a quanto previsto dai commi 1 e 4 dello stesso articolo 74 in merito al ridimensionamento degli assetti organizzativi ed alla riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non.

Tuttavia per i **Ministeri**, il differimento al 31 maggio 2009 dei termini di adempimento di quanto sancito dal predetto articolo 74, ai sensi del comma 10, del predetto art. 41 del D.L. n.207/2008, consente di superare per gli stessi il prescritto divieto di assumere solo per quelle **assunzioni che rientrano nella dotazione organica provvisoria come fissata dall'art. 74, comma 5, del D.L. n.112/2008**, purché dalle stesse **non scaturiscano posizioni soprannumerarie** una volta che le dotazioni organiche saranno ridotte nella misura prescritta dalla legge.

Le assunzioni oltre la dotazione organica provvisoria possono essere effettuate dai Ministeri solo ove si avvalgano, perentoriamente entro il 31 maggio 2009, della facoltà prevista dal predetto art. 41, comma 10, di provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Tuttavia oltre il termine del 31 maggio 2009, malgrado l'eventuale adozione del dPCM, non è consentito in alcun caso effettuare assunzioni di qualsiasi tipo in quanto, dopo il predetto termine di proroga, riprende piena efficacia la disposizione di cui all'art. 74 e quindi la sanzione in caso di mancato adempimento nei termini previsti dal medesimo articolo. Ciò anche in ragione del fatto che il legislatore, per favorire gli adempimenti prescritti, ha dettato nello stesso art. 41, comma 11, del D.L. n.207/2008 disposizioni di semplificazione del procedimento di organizzazione dei Ministeri apportando modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3.1 Anno 2008

Per l'anno 2008 possono essere utilizzati in parte i risparmi del *turn-over* per effettuare assunzioni a seguito di:

- a) procedure di reclutamento ordinario, comprese le progressioni verticali che il Consiglio di Stato (adunanza della Commissione Speciale Pubblico Impiego del 9 novembre 2005) ha equiparato a nuove assunzioni, sottoponendole pertanto alla disciplina autorizzatoria prescritta per le stesse. Sono altresì comprese le autorizzazioni necessarie per acquisire personale in mobilità da amministrazioni pubbliche che non sono soggette a vincoli



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
U.P.P.A.

Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

assunzionali specifici, considerando che la mobilità, anche intercompartimentale, ai sensi dell'art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, *"In vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato"*, è consentita *"tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche"*. Anche le riammissioni in servizio, nel rispetto della normativa vigente, sono equiparate a nuova assunzione.

Ai sensi dell'art. 1, **comma 523**, della legge n.296/2006, come modificato dal comma 2 dell'art. 66, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, le assunzioni a tempo indeterminato, secondo la casistica sopra evidenziata, sono possibili nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al **20 per cento** di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno 2007. Lo stesso limite si applica anche alle assunzioni del personale in regime di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Non rientrano nelle predette limitazioni le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, nel limite della copertura della quota d'obbligo, e quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 della medesima legge n. 226 del 2004.

Ai sensi dell'articolo 34-bis del D.lgs n.165/2001 le procedure di assunzione di personale devono essere precedute dalle comunicazioni previste dal medesimo articolo al fine dell'esperimento delle procedure di mobilità.

Come accennato, il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, all'art. 41, comma 1 prevede che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, di cui all'articolo 1, comma 523 della legge n.296/2006 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009. Ne scaturisce che le assunzioni per l'anno 2008 concesse con i relativi DPCM (che potranno essere adottati non oltre il 30 giugno 2009) dovranno essere effettuate entro il termine massimo del 31 dicembre 2009.

- b) procedure di reclutamento speciale mediante stabilizzazione. Ai sensi dell'art. 1, **comma 526**, della legge n.296/2006, come modificato dal comma 4 dell'art. 66, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, il reclutamento mediante procedure di stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 519, può avvenire nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al **40 per cento** di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

In tema di stabilizzazione si richiama la direttiva n. 7 del 2007 e la circolare n. 5 del 2008 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione.

Ai sensi dell'art. 41, comma 2, del decreto legge n.207/2008 il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1 comma 526 della legge n.296/2006, e successive modificazioni è prorogato al 30 giugno 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2009.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
U.P.P.A.

Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

La disposizione si muove in linea con quanto previsto dell'art. 7 dell'A.S. 1167 che riordina la normativa sulla stabilizzazione prevedendo l'abrogazione delle relative disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2009. Qualora il disegno di legge richiamato divenisse legge è evidente che tutte le procedure di stabilizzazione, comprese quelle concernenti l'anno 2009 devono concludersi con assunzioni da effettuare entro la predetta data del 30 giugno prossimo.

Le autorizzazioni ad assumere di cui al citato art. 1, commi 523 e 526, della legge n.296/2006, ai sensi dell'articolo 1, comma 536, primo periodo, della medesima legge sono concesse con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, (quindi adozione di DPCM), previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri.

Il rinvio all'art. 35, comma 4, del D.lgs n.165/2001 va inteso nel senso di individuare il tipo di procedimento e di provvedimento da utilizzare. La specificazione ivi contenuta relativa alle amministrazioni con organico superiore alle 200 unità rileva solo per l'avvio delle procedure concorsuali. Il procedimento autorizzatorio delle assunzioni si applica invece indistintamente anche agli enti pubblici in indirizzo con dotazione organica inferiore alle 200 unità.

Accanto al principio dell'utilizzo limitato delle risorse finanziarie derivanti dal *turn-over*, rimane solo per l'anno 2008, e non più anche per il 2009, a seguito dell'intervento di modifica operato dall'art. 66, comma 6, del D.L. n.112/2008, sull'art. 1, **comma 527**, della legge n.296/2006, un **fondo assunzioni per le procedure di reclutamento ordinario**, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da distribuire mediante la procedura di autorizzazione di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni che prevede l'adozione di un Decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. L'ammontare del predetto fondo corrisponde ad un contingente complessivo di personale pari ad una spesa annua lorda di 75 milioni di euro a regime.

Parte delle predette risorse sono state, tuttavia, destinate da leggi successive al finanziamento di specifiche assunzioni¹. In attuazione delle predette disposizioni, nonché di altre priorità individuate

¹ Vedi art. 4-bis, comma 3, del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria; art. 14-bis del decreto legge del 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, in riferimento a 23 posti di dirigente nel ruolo del personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria; art. 4, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 4, comma 1, della legge 2 agosto 2008, n. 129, per il programma straordinario di reclutamento di personale del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 2, comma 63, della predetta legge 24 dicembre 2007, n. 244 per il personale del



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
U.P.P.A.

Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

dal legislatore o dal Governo, nella seduta del 18 dicembre scorso il Consiglio dei Ministri ha deliberato assunzioni a valere sul predetto fondo, ai sensi dell'art. 39, comma 3-ter della legge n.449/1997.

Ad oggi il fondo rimasto disponibile dopo l'adozione del DPR del 14 gennaio 2009, in registrazione alla Corte dei conti, consente di assumere un contingente di personale pari ad una spesa annua lorda di circa **36,8 milioni** di euro a regime.

Le amministrazioni possono fare richiesta di utilizzo del predetto fondo, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, con le modalità indicate nel paragrafo sugli adempimenti procedurali. Ai sensi dell'art. 41, comma 3, del decreto legge n.207/2008 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527, della legge n.296 e successive modificazioni, è prorogato al 30 settembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009. Ciò significa che l'ulteriore DPR dovrà essere adottato entro il 30 giugno prossimo mentre le assunzioni già autorizzate e quelle da autorizzare potranno essere effettuate entro il 30 settembre.

I tempi dei provvedimenti da adottare devono necessariamente essere coerenti con le diverse scadenze che si sintetizzano nel prospetto che segue e le relative priorità temporali terranno conto del termine massimo previsto per assumere.

Assunzioni relative all'anno 2008

Norma di riferimento	Risorse da utilizzare	Tipic procedure reclutamento	Tipo di provvedimento	Termine adozione provvedimento autorizzazione	Termine entro cui assumere	Norma di proroga
art. 1, comma 523, l. 296/2006	20% risparmi turn over	ordinarie	d.P.C.M.	30-giu-09	31-dic-09	art. 41, c. 1, d.l. 207/2008
art. 1, comma 526, l. 296/2006	40% risparmi turn over	stabilizzazioni	d.P.C.M.	31-mar-09	30-giu-09	art. 41, c. 2, d.l. 207/2008
art. 1, comma 527, l. 296/2006	€ 36.839.119,00	ordinarie	d.P.R.	30-giu-09	30-set-09	art. 41, c. 3, d.l. 207/2008

3.2 Anno 2009

Anche per l'anno 2009 i risparmi del *turn-over* potranno essere utilizzati per effettuare assunzioni a seguito di procedure di reclutamento ordinario e di stabilizzazione solo in parte.

E' il caso di evidenziare subito, però, che per il 2009 è previsto un doppio limite:

- uno fondato sui risparmi realizzati;
- l'altro relativo alle unità cessate.

Un'altra differenza riguarda gli adempimenti che sono prescritti per la richiesta di autorizzazione. Infatti, la procedura autorizzatoria, ai sensi del comma 10 del citato art. 66, si svolge sempre secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, come precedentemente illustrate, ma la richiesta delle amministrazioni interessate deve essere corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno

Ministero degli affari esteri: art. 74, comma 5-bis, del predetto decreto legge n. 112 del 2008, per assunzione di personale per gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
U.P.P.A.

Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo. In particolare la normativa di riferimento è la seguente:

- a) procedure di reclutamento ordinario. Circa le fattispecie da considerare vale quanto detto sopra circa le progressioni verticali, la mobilità e la riammissione in servizio. Ai sensi dell'**art. 66, comma 3**, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 le amministrazioni destinatarie della presente nota circolare possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al **10 per cento** di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il **10 per cento** delle unità cessate nell'anno precedente.

Ai sensi dello stesso art. 66, comma 11, i predetti limiti si applicano anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, nel limite del raggiungimento della quota d'obbligo, e a quelle connesse con la professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica disciplina di settore.

- b) procedure di reclutamento speciale mediante stabilizzazione. Ai sensi dell'art. 66, comma 5, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, il reclutamento mediante procedure di stabilizzazione di personale in possesso dei prescritti requisiti può avvenire nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al **10 per cento** di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da stabilizzare non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il **10 per cento** delle unità cessate nell'anno precedente. Per tutto il resto, si applicano i principi della direttiva n. 7 del 2007 e la circolare n. 5 del 2008 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione.

Si richiama, ancora una volta, l'A.S. 1167 che all'art. 7 detta disposizioni restrittive in materia di stabilizzazione. Ciò al fine di evidenziare che le relative assunzioni da autorizzare per l'anno 2009 è preferibile che siano effettuate entro il 30 giugno del corrente anno come quelle autorizzate per l'anno 2008.

Si rappresenta nel prospetto che segue la disciplina di sintesi.

Assunzioni relative all'anno 2009

Norma di riferimento	Risorse da utilizzare	Limite unità	Tipo procedure reclutamento	Tipo di provvedimento	Nuovo adempimento
art. 66, comma 3, d.l. 112/2008	10% risparmi turn over	10% unità cessate	ordinarie	d.P.C.M.	asseverazione organo controllo
art. 66, comma 5, d.l. 112/2008	10% risparmi turn over	10% unità cessate	stabilizzazioni	d.P.C.M.	asseverazione organo controllo



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
U.P.P.A.

Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

3.3 Anni 2010 e 2011, anno 2012 e anno 2013

Malgrado l'oggetto della circolare si riferisca alle assunzioni relative al biennio 2008-2009, è utile fornire una prospettiva di più lungo periodo, necessaria per l'adozione di una ragionata e corretta programmazione del fabbisogno. A decorrere dal 2010 non si possono più effettuare stabilizzazioni in quanto la procedura di reclutamento speciale, essendo in deroga a quella ordinaria, si può applicare solo ove richiamata. Inoltre si ricorda che l'art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 limita l'applicabilità delle disposizioni in materia di stabilizzazione solo per gli anni 2008 e 2009.

Ai sensi del comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, per gli anni 2010 e 2011 codeste amministrazioni potranno procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al **20 per cento** di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

Ai sensi dell'art. 66, comma 9, del D.L. n.112/2008, per l'anno 2012, le assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, possono essere effettuate nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al **50 per cento** di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

Infine, come già accennato, a decorrere dall'anno 2013 le assunzioni potranno essere effettuate entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente.

Si rappresenta nel prospetto che segue la disciplina di sintesi.

Assunzioni relative agli anni 2010 e 2011

Norma di riferimento	Risorse da utilizzare	Limite unità	Tipo procedure reclutamento	Tipo di provvedimento	Nuove adempimento
art. 66, comma 7, d.l. 112/2008	20% risparmi turn over	20% unità cessate	ordinarie	d.P.C.M.	asseverazione organo controllo

Assunzioni relative all'anno 2012

Norma di riferimento	Risorse da utilizzare	Limite unità	Tipo procedure reclutamento	Tipo di provvedimento	Nuovo adempimento
art. 66, comma 9, d.l. 112/2008	50% risparmi turn over	50% unità cessate	ordinarie	d.P.C.M.	asseverazione organo controllo

Assunzioni relative all'anno 2013

Norma di riferimento	Risorse da utilizzare	Tipo procedure reclutamento
art. 66, comma 9, d.l. 112/2008	100% risparmi turn over	ordinarie



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
U.P.P.A.

Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

4. Disposizioni in tema di organizzazione, dotazioni organiche e riflessi sul piano assunzionale. Art. 74 D.L. n.112/2008

L'art. 74 del decreto-legge n. 112/2008, convertito in legge n.133/2008 prevede importanti interventi di riorganizzazione delle strutture nei confronti di alcune amministrazioni pubbliche tra cui sono comprese anche codeste amministrazioni.

Gli adempimenti specifici richiedono misure di razionalizzazione sul piano organizzativo con riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti, che si concludono con l'adozione per ogni amministrazione di una nuova dotazione organica corrispondentemente ridotta per la qualifica dirigenziale.

Il medesimo art. 74, comma 1, lett. c), prescrive anche una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico del personale non dirigenziale, nonché, alla precedente lett. b), comma 1, dello stesso art. 74, la riduzione del contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali.

Ciascuna amministrazione deve adottare i relativi provvedimenti tenendo conto delle procedure e del tipo di atto richiesto per l'emanazione dei regolamenti organizzativi e per la definizione delle dotazioni organiche dalle disposizioni in materia di organizzazione.

La legge ha fissato un limite temporale, quello del 30 novembre 2008, rispetto al quale, in caso di mancato adempimento, scatta il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. L'adempimento si considererà realizzato secondo la normativa di settore in materia di organizzazione.

Rimane fermo quanto sopra illustrato per i Ministeri in applicazione dell'art. 49, comma 10, del D.L. n.207/2008.

5. Programmazione triennale del fabbisogno

Lo strumento della programmazione triennale del fabbisogno è indispensabile per una corretta pianificazione delle politiche di personale e di reclutamento di nuove risorse. Si ricorda che l'obbligo di adozione del relativo provvedimento, da parte degli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, è sancito dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 che all'art. 39, comma 1, lo finalizza alle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse *"per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio"*.

La programmazione triennale dei fabbisogni è altresì richiamata dall'art. 35, comma 4, del D.lgs n.165/2001 quale presupposto per le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento.

La necessità di una programmazione triennale del fabbisogno del personale è stata ribadita dall'art. 66, comma 1, del D.L. n.112/2008 che ne ha prescritto il ricorso in relazione alle misure di



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
U.P.P.A.

Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal decreto-legge medesimo che, come noto, ha anticipato la misura di finanza pubblica.

Per una corretta programmazione del fabbisogno per il triennio 2009/2011 si fa presente che sono presupposti essenziali ed elementi condizionanti:

- una corretta sintesi a consuntivo delle informazioni principali in materia di personale per eventi relativi all'anno 2008;
- gli adempimenti di cui all'art. 74 del D.L. n. 112 del 2008, in quanto non si può prescindere, per una definizione coerente delle politiche di reclutamento, da un punto di partenza base che è la consistenza delle dotazioni organiche;
- il regime assunzionale delineato dal legislatore per il prossimo triennio fondato sul sistema del *turn-over* che, consentendo di individuare in via preventiva il *budget* a disposizione per poter assumere, consente anche una corretta e realistica pianificazione delle procedure concorsuali avviabili evitando quelle che non potranno trovare riscontro in effettive assunzioni. Sulla base di questo principio dovrà essere presentata la relativa richiesta di autorizzazione a bandire per il triennio 2009-2011;
- l'esplicitazione e la pianificazione delle singole procedure concorsuali e di avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, per i livelli ed i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, che si intendono realizzare con indicazione dei tempi di inizio e conclusione previsti;
- il rispetto del principio costituzionale dell'adeguato accesso dall'esterno. Si ricorda che le stabilizzazioni, in quanto procedure riservate, insistono sulla quota dei posti non destinata alle procedure concorsuali dall'esterno. Si ribadisce che le assunzioni mediante procedure di stabilizzazione sono ammesse, a normativa vigente, solo fino al 31 dicembre 2009;
- la verifica che il reclutamento che si intende avviare e le nuove assunzioni richieste sono espressione di esigenze reali di reclutamento di nuovo personale, dopo aver esperito le procedure di mobilità (articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) ed aver adottato tutte le misure utili di razionalizzazione interna, comprese quelle inerenti alla riduzione, in misura non inferiore al dieci per cento, del contingente di personale addetto allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto con contestuale riallocazione delle relative risorse umane negli uffici che svolgono funzioni istituzionali (art. 74, comma 1, lett. b), D.L. n. 112 del 2008);
- i criteri e le conseguenti scelte che le amministrazioni intenderanno porre in essere in merito al nuovo istituto dell'esonero volontario previsto per il triennio 2009-2011, al nuovo regime del trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età, alla facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi nel caso di compimento dell'età massima contributiva di 40 anni del personale dipendente (art. 72 del D.L. n. 112 del 2008). Ciò al fine di dare una corretta rappresentazione degli eventi in uscita del personale, ovvero delle cessazioni a qualsiasi titolo che si prevede possano intervenire



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
U.P.P.A.

Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

nel triennio, per pianificare più correttamente anche gli interventi di reclutamento nelle varie qualifiche, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione;

il corretto ricorso alle tipologie di lavoro flessibile nel rispetto rigoroso ed attento delle condizioni di ammissibilità connesse con le esigenze temporanee o eccezionali, escludendone, pertanto, l'utilizzo per far fronte ad esigenze ordinarie e continuative (si vedano al riguardo l'articolo 7, comma 6, per il lavoro flessibile di tipo autonomo, e l'art. 36, per il lavoro flessibile subordinato, del D.lgs n. 165 del 2001). A tal fine si ricordano anche i vincoli finanziari previsti dall'art. 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni che si sostanziano nel consentire di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, **nel limite del 35 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003**. Il mancato rispetto dei predetti limiti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Si rammenta, inoltre, che un utilizzo improprio delle tipologie di lavoro flessibile determina nuovo precariato e le amministrazioni pubbliche, nonché i competenti organi di controllo, dovranno evitare l'insorgere di tali fenomeni, che si pongono in antitesi con i principi che riguardano il corretto funzionamento delle stesse;

i criteri seguiti ai fini della concessione del part-time al personale dipendente tenuto conto della previsione di cui all'art. 73, del D.L. n. 112 del 2008 che qualifica come facoltà e non più come obbligo l'accoglimento della richiesta di trasformazione del rapporto a tempo parziale da parte dell'amministrazione.

5.1 Precisazioni in materia di progressioni verticali, mobilità, riammissione in servizio e contratti di formazione e lavoro

Sono soggette, come già detto, ad autorizzazione ad assumere anche le progressioni verticali che comportano passaggio tra le aree professionali, come ricordato dal Consiglio di Stato (adunanza della Commissione Speciale Pubblico Impiego del 9 novembre 2005).

Al riguardo, fermo restando il principio dell'adeguato accesso dall'esterno, per le progressioni verticali, per le quali, come avvenuto in passato, viene preso in considerazione l'onere differenziale, si terrà conto, già a decorrere dal 2009, solo del limite relativo alle risorse finanziarie e non anche di quello relativo al numero delle unità cessate nell'anno precedente.

Per quanto riguarda la mobilità essa può essere effettuata liberamente tra enti assoggettati al blocco delle assunzioni o ad un regime limitativo, come sopra evidenziato. Sul piano economico-finanziario la mobilità va considerata come assunzione se riguarda personale proveniente da amministrazioni non assoggettate al blocco delle assunzioni. Pertanto, le procedure di mobilità di personale proveniente da enti non soggetti al blocco è sottoposta a preventiva autorizzazione con le stesse modalità di un'assunzione a tempo indeterminato.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
U.P.P.A.

Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

Anche le riammissioni in servizio, nel rispetto della normativa dettata in materia, sono da considerare nuove assunzioni.

Per i contratti di formazione e lavoro, al fine di una corretta applicazione della normativa specifica, che vede un'evoluzione naturale degli stessi verso rapporti di lavoro a tempo indeterminato, la loro costituzione deve essere sottoposta a preventiva autorizzazione alla stessa stregua di un'assunzione a tempo indeterminato. Ciò per garantire che i relativi contratti vengano, ove ricorrano le condizioni, convertiti al momento della loro conclusione, tenuto conto che agli stessi non è applicabile l'istituto della proroga. Si invitano, pertanto, le amministrazioni a tenere in considerazione quanto detto e, pertanto, di strutturare la richiesta di avvio di procedure di reclutamento mediante contratti di formazione e lavoro nella forma di una richiesta di autorizzazione ad assumere al fine di vincolare la destinazione delle risorse finanziarie relative alle assunzioni per le necessità di conversione a tempo indeterminato dei relativi rapporti.

6. Adempimenti procedurali

E' necessario presentare una richiesta di autorizzazione ad assumere per gli anni 2008 e 2009 e di autorizzazione a bandire per il triennio 2009-2011. Accanto agli adempimenti che seguono è opportuno specificare che la richiesta dovrà essere accompagnata dai modelli allegati debitamente compilati (**modello 1 - comma 526 - anno 2008, modello 2 - comma 527, anno 2008, modello 3 - comma 523- anno 2008, modello 4 anno 2009 comma 5, art. 66; modello 5 anno 2009 comma 3, art. 66, modello 6 autorizzazione a bandire triennio 2009-2011**).

Si rimarca la necessità di compilare debitamente, per singola posizione economica, tutte le parti ed in particolare quelle relative a:

- le unità richieste, specificando se a tempo pieno o part-time, con relativa qualifica. Qualora per una stessa qualifica si verificassero più casistiche, occorrerà utilizzare più righe nella tabella;
- il numero dei posti in organico per ciascuna posizione, i presenti in servizio, le relative vacanze, le unità da stabilizzare distinte da quelle che accedono dall'esterno;
- la retribuzione complessiva annua lorda da riconoscere al personale richiesto o il differenziale in caso di assunzione di personale risultato vincitore o idoneo di concorso di cui si richiede l'assunzione, già dipendente di ruolo dalla stessa amministrazione;
- la data di approvazione della graduatoria di merito relativa al concorso interessato dalla richiesta.

La richiesta di personale da stabilizzare è ammessa soltanto per coloro che, secondo la normativa vigente, maturano il triennio entro il 31 dicembre 2009; l'assunzione non può mai avvenire prima della maturazione del triennio medesimo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
U.P.P.A.

Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

Questo presupposto deve essere dichiarato esplicitamente dall'Ente che accompagnerà il modello con un'apposita **relazione di sintesi** che indicherà, tra l'altro, se i soggetti interessati hanno fatto domanda, qual è l'anzianità maturata, la specifica del superamento delle procedure selettive.

Detta relazione deve contenere, altresì, tutte le informazioni necessarie per concedere l'autorizzazione ad assumere, dando per ciascuna informazione gli elementi utili per comprendere l'elaborazione fatta del dato.

Elemento necessario è l'importo del risparmio realizzato per le cessazioni verificatesi nell'anno precedente, dando una dimostrazione analitica di come si è giunti al calcolo del medesimo, indicando le cessazioni avvenute con relativa causale, ferma restando la certificazione da parte del relativo organo.

Le richieste di autorizzazione dovranno essere corredate anche di:

- delibera di approvazione delle dotazioni organiche vigenti e dell'atto di programmazione triennale dei fabbisogni di personale. Detta programmazione dovrà dare evidenza dei piani di reclutamento che l'Amministrazione intende porre in essere in relazione al fabbisogno, tenuto conto delle disposizioni in materia di assunzioni contenute nel decreto legge n. 112/2008;
- relazione concernente l'esistenza di effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio e dell'effettivo svolgimento delle procedure preventive di mobilità;
- relazione tecnico-finanziaria concernente i programmi di attuazione delle assunzioni richieste ed i costi unitari e complessivi per ciascun anno e a regime;

Per quanto riguarda la richiesta di autorizzazione a bandire, da presentare nel rispetto delle risorse disponibili per le assunzioni, si ricorda che è necessaria solo per le amministrazioni che hanno una dotazione organica superiore alle 200 unità. La richiesta va presentata per le procedure concorsuali relative ad assunzioni a tempo indeterminato a prescindere dal numero dei posti ma anche per quelle a tempo determinato laddove i posti da bandire superino le 5 unità (inclusi i contratti di formazione e lavoro per i quali è fatto salvo anche l'aspetto relativo all'autorizzazione ad assumere sopra rappresentato). Si ribadisce che anche per le tipologie di lavoro flessibile occorrerà tenere conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall'articolo 36 del D.lgs n. 165/2001 (art. 35, commi 4 e 4-bis, del citato decreto).

Le amministrazioni interessate, ai fini della relativa autorizzazione dovranno, pertanto, indirizzare contestualmente apposita richiesta alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - U.P.P.A. - Servizio per la programmazione delle assunzioni e reclutamento - Corso Vittorio Emanuele II, n. 116 - 00186 Roma (anche mediante posta elettronica al seguente indirizzo: servizioreclutamento@funzionepubblica.it) ed al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P. - Ufficio II, Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma (rgs.igop.ufficio2@tesoro.it) entro il 1° marzo 2009.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
U.P.P.A.

Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

7. Criteri utili

Ai fini del calcolo dei risparmi realizzati per cessazioni, da calcolare sempre sui 12 mesi, a prescindere dalla data di cessazione dal servizio e dei relativi costi si segnala la necessità di utilizzare criteri omogenei. Non sono da considerare risparmi tutte le voci retributive che ritornano al fondo destinato alla contrattazione integrativa (es.: RIA, fascia o livello economico acquisiti e finanziati dal fondo).

Anche ai fini del calcolo dell'onere individuale annuo per livello occorrerà tenere in considerazione le voci retributive che non sono finanziate dal fondo. Per le assunzioni dell'anno 2008 il calcolo dovrà tenere conto del trattamento economico di ingresso nella qualifica.

Inoltre, al fine di tenere adeguatamente conto delle dinamiche retributive che si riflettono su quelle occupazionali, è necessario, sempre per l'anno 2008, considerare, ai fini del calcolo dei risparmi per cessazione, per ogni profilo professionale o qualifica il trattamento economico fondamentale d'ingresso senza tenere conto delle progressioni economiche intervenute fino al momento del collocamento a riposo.

Per la dirigenza il trattamento retributivo va calcolato sulla sola voce stipendio senza tenere conto delle rimanenti voci che al momento della cessazione affluiscono al fondo. Ciò sia per il calcolo dei risparmi, sia per il calcolo degli oneri.

Tanto sui risparmi quanto sui costi gli importi vanno calcolati al lordo degli oneri riflessi.

Nell'ambito delle cessazioni non vanno conteggiate le mobilità verso enti o amministrazioni sottoposte ad un regime assunzionale vincolato, mentre possono essere considerate quelle verso amministrazioni che non hanno vincoli assunzionali (es.: scuola, enti sottoposti al patto di stabilità interno).

Per quanto riguarda la cessazione di dirigenti di prima fascia va considerato risparmio solo la parte relativa allo stipendio della seconda fascia in quanto non è soggetto ad autorizzazione ad assumere il conferimento di incarico di prima fascia.

Per il dipendente cessato che era titolare di incarico dirigenziale conferito ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.lgs n.165/2001 si considera risparmio solo il trattamento retributivo corrispondente alla qualifica posseduta.

L'Ispettore generale Capo dell'IGOP - RGS
(Giuseppe Lucibello)

Il Capo Dipartimento della Funzione pubblica
(Antonio Naddeo)